

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI URBISAGLIA

(Provincia di Macerata)

Rep. n. 2449

CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA, AI SENSI DEL D.LGS. 115/08 COMPRESIVO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, TERZO RESPONSABILE, PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA, INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO A DISTANZA E PREDISPOSIZIONE DI ATTESTAZIONE ENERGETICA PRESSO GLI IMPIANTI DI PROPRIETA' E/O IN USO AL COMUNE DI URBISAGLIA.

L'anno 2015 (Duemilatquindici) il giorno 23 (_VENTITRE) del mese di _dicembre , alle ore 10.20 nell'ufficio Segreteria del Comune di Urbisaglia, sito all'interno del Palazzo Civico in Corso Giannelli, 45 - 62010 Urbisaglia (MC)

AVANTI A ME

Dr. ETTORE GIATTINI, Segretario comunale del Comune di URBISAGLIA, munito di firma digitale, domiciliato per la carica presso la sede del Comune stesso, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, che hanno i requisiti di legge.

SONO COMPARSI

a) Geom. Massimo Rastelli nato il 12/08/1953 a Mogliano (Mc) e residente a Urbisaglia, via Setificio, 25 - Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, munito di firma digitale, che agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale di Urbisaglia, avente sede in Corso Giannelli, 45 Partita Iva e Codice Fiscale: 00264420431 nel corso del presente contratto indicato come **"COMMITTENTE"**,

b) Tramannoni Renzo nato il 21/08/1939 a Potenza Picena e residente a Porto

Recanati Via Roma, 19 Codice Fiscale: TRMRNZ39M21F632T, munito di firma digitale, che agisce in qualità di Presidente della "C.P.M. Gestioni Termiche s.r.l" avente la Sede Legale in Terni, via del Rivo, 40 Partita Iva: 01014090433, che agisce per nome, per conto e nell'interesse di detta Impresa, in appresso per brevità della "**SOCIETÀ**",

I suddetti signori, della cui identità personale e capacità delle parti sono certo, al riguardo attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D.L.gs n. 82/2005, mi chiedono di ricevere questo Atto, che viene redatto su supporto informatico ai fini del quale:

PREMETTONO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 23.09.2015, esecutiva ai sensi di legge, si emanava l'atto di indirizzo per l'accettazione della proposta contrattuale formulata dalla Fitta CPM GESTIONI TERMICHEsrl con sede legale in Terni Via del rivo 40 (P.I. 01014090433) per l'affidamento della gestione del calore comprensivo di conduzione, manutenzione , ordinaria e straordinaria , terzo responsabile, protezione di acqua calda sanitaria e installazione di sistema di monitoraggio a distanza e predisposizione di attestazione energetica presso gli impianti gestiti;

- che con determinazione del titolare della P.O. EDILIZIA ED URBANISTICA n. 172 del 07.10.2015 veniva disposto l'affidamento della gestione del calore edifici comunali per la stagione invernale 2015/2016;

- Tutto ciò premesso, volendosi ora regolare le norme e condizioni che debbono disciplinare l'appalto di che trattasi, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO ED OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

La Società accetta alle condizioni convenute con questo contratto - l'incarico della gestione degli impianti termici comunali, negli stabili dettagliatamente descritti nell'allegato "A" che, forma parte integrante del presente contratto, nonché alle pattuizioni aggiuntive di cui ai successivi articoli.

L'elenco di detti stabili potrà essere variato durante il corso di validità del presente contratto, con appositi accordi tra le parti, senza necessità di modifiche contrattuali, a seguito di cessazioni o di attivazioni di impianti. Per nuovi impianti il corrispettivo orario sarà corrisposto dal Committente nelle modalità previste al successivo Art. 5 lettera f).

La Società assicura l'erogazione di una temperatura di 20°C con una tolleranza di \pm 2°C, con temperatura esterna almeno pari a quella di progetto (0°C) e trascorsi i tempi tecnici necessari per portare a regime l'impianto e comunque in rispetto dell'orario di servizio dello stabile salvo carenze strutturali dell'impianto.

La Società dovrà inoltre eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto in conformità a tutte le vigenti ed applicabili norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali, alcune delle quali vengono di seguito riportate a titolo non esaustivo:

- **Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115** - "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE".
- **Legge del 9 gennaio 1991, n. 10** - "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- **D.P.R. del 26 agosto 1993, n. 412** - "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" e successive modificazioni riportate

dal DPR 551/1999 e smi.

- **Legge 13 luglio 1966, n. 615** - "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico" - e successivi provvedimenti di attuazione Legge 818 del 07/12/1984 e successivi provvedimenti di attuazione
- **D.M. 22 Gennaio 2008, n.37** - Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
- **D.M. 12 Aprile 1996** Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.
- **D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547** - "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
- **D.P.R. 1052 del 28/07/1977** - Per il personale addetto alla condotta dei focolari si fa riferimento a quanto disposto dalle norme contenute nel R.D. 12/05/1924 n. 824 e negli art, 16 e seguenti della Legge 13/07/1966 n. 615
- **Legge 27 marzo 1992, n. 257** - "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" e successivi provvedimenti di attuazione Norme tecniche UNI-071, UNI-CIG, UNI-CEI, applicabili alle attività ed agli impianti in oggetto, nonché ai relativi componenti MANUALE DI QUALITA' e CATALOGO SERVIZI della Società compilato conformemente alle norme UNI 29.000
- **D.M. 1 dicembre 1975** - "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi in pressione".
- **D.M. 01/03/1991** - limiti di esposizione al rumore e successive norme U.N.I.
- **D.Lgs. 09 Aprile 2008, n. 81** - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE

e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Nello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto la Società assume la funzione di **TERZO RESPONSABILE** di cui all'art. 31, commi 1 e 2 della Legge 10/91, provvedendo, nel contempo, al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera p) del D.P.R. 412/93, tramite il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica ai sensi dell'art. 26, comma 7, della Legge 10/91

ART. 2 - SCOPO DEL CONTRATTO

Le parti stipulano il presente contratto con l'intento di ottenere, con le maggiori economie e con la più razionale utilizzazione dell'impianto, l'erogazione del calore negli stabili del "Committente" durante le stagioni invernali cadenti nel corso del contratto, per quella durata giornaliera che lo stesso stabilirà nella misura che riterrà più conveniente alle sue esigenze e stabilite nell'allegato "A".

ART. 3 - PRESTAZIONI A CARICO DELLA SOCIETÀ

Le prestazioni a carico della Società, sono:

a) Installazione nella centrali termiche oggetto dell'appalto, di un pannello contenenti le seguenti apparecchiature:

- di n. 1 (Uno) "Contaore" e contatore volumetrico per la contabilizzazione rispettivamente delle effettive ore di funzionamento dei generatori di calore e dell'Acqua Calda Sanitaria erogata di cui al successivo Art. 5) presso tutti gli impianti che hanno un utilizzo saltuario e non definito (Secondo Necessità) e comunque non eccedenti i limiti stabiliti per legge, ed indicati nell'allegato "A" con la sigla [SN].
- di n. 1 (uno) programmatore per la programmazione del funzionamento automatico delle apparecchiature di centrale.

b) fornitura del combustibile del tipo liquido e gassoso avente le caratteristiche chimico - fisiche richieste dalle norme vigenti e dal Committente in tutti gli impianti oggetto dell'appalto di cui all'allegato "A". A tal fine i contatori del gas dovranno essere intestati alla "Società".

c) Conduzione, detenzione e sorveglianza tecnica delle centrali termiche cui all'allegato con personale qualificato munito, se necessario, di patente a norma di Legge.

d) Controllo e messa a riposo, alla fine di ogni stagione, della centrale termica con: - lubrificazione delle parti meccaniche delle elettropompe e del bruciatore; - pulizia caldaia; - pulizia condotti fumo; - pulizia locale caldaia; - pulizia dei fondami del serbatoio dell'olio combustibile;

e) Interventi di manutenzione per riparazione e/o sostituzione delle sottoelencate apparecchiature esistenti nel locale adibito a centrale termica:

- pompe di circolazione, guarnizioni e premistoppa di elettropompe e saracinesche installate nelle centrali;
- rivestimenti in mattoni refrattari della camera di combustione delle caldaie,
- ripristino dei rivestimenti coibenti delle tubazioni in vista in centrale termica;
- termostati, termometri, manometri;
- saracinesche, valvole manuali di intercettazione, valvole di sicurezza, filtri;
- valvole elettromagnetiche sull'alimentazione del combustibile, indicatori di livello combustibile, valvole a strappo;
- teleruttori, relaix, salvamotori, lampade di segnalazione, interruttori, fusibili, morsetti;
- tutto altro materiale esclusa Caldaie, Bruciatori e Scambiatori/Bollitori.

f) Intervento con personale specializzato in un tempo massimo di 2 (due) ore dalla segnalazioni di ogni eventuale guasto agli impianti di cui all'allegato "A".

g) Assunzione di responsabilità in osservanza delle norme di cui all'Art. 31) della legge 10/91 e dell'Art. 11) del DPR 412/93 per la durata contrattuale.

h) Mantenere la precisione e l'affidabilità di tutte le apparecchiature di misura eventualmente installate.

i) Annotare sul libretto di centrale, o di impianto, degli interventi effettuati sull'impianto termico e della quantità di energia fornita annualmente.

j) Installazione presso tutti gli impianti previsti nell'Allegato "A" con una potenzialità superiore ai 100 kW, di un sistema di Telegestione, Teleallarme e Telecontrollo. Tale sistema verrà fornito in comodato d'uso dalla Società e pertanto alla scadenza contrattuale avrà il diritto a riprendersi tutte le apparecchiature date in uso gratuito o in alternativa potrà permettere al Committente di riscattarle al prezzo di mercato.

ART. 3.1 - CONSULENZA TECNICO - IMPIANTISTICA ED ATTESTAZIONI ENERGETICHE

Nel corso della gestione e comunque entro 2 (Due) mesi prima della naturale scadenza contrattuale, la Società dovrà produrre, previa disponibilità da parte del Committente di piantine planimetriche e sezioni in formato cartaceo e/o digitale, di attestazioni di certificazione energetica sugli edifici aventi potenzialità > 100 kW di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. Nelle attestazioni dovrà comunque comprendere:

1) determinazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale e/o estiva e/o per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio, nonché per eventuali altri servizi forniti nell'ambito del contratto alla data del suo avvio, espressi in kWh/m² anno o kWh/m³ anno, conformemente alla vigente normativa locale e, per quanto da questa non previsto, al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successivi decreti attuativi;

2) espressa indicazione degli interventi da effettuare per ridurre i consumi, migliorare la qualità energetica dell'immobile e degli impianti o per introdurre l'uso delle fonti rinnovabili di energia, valutati singolarmente in termini di costi e di benefici connessi, anche con riferimento ai possibili passaggi di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica vigente. Per i contratti su utenze che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dovrà comunque essere prodotta una diagnosi energetica avente le caratteristiche di cui ai numeri 1) e 2). La certificazione energetica deve essere effettuata prima dell'avvio del contratto di servizio energia.

Inoltre la Società dovrà svolgere attività di consulenza tecnico impiantistica con predisposizione di valutazioni di fattibilità, progetti ed elaborati tecnici per ulteriori lavori di manutenzione straordinaria, per i quali nel periodo contrattuale si riscontrasse l'esigenza.

La Società dovrà inoltre produrre un progetto di massima corredato di computo metrico estimativo secondo il vigente B.U.R. delle Marche al momento in vigore, inerente ai lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzati al risparmio tecnologico anche mediante utilizzo di fonti rinnovabili e/o alternative ritenuti necessari presso gli impianti termici facenti parte del contratto.

La Società potrà altresì concorrere ai costi per la realizzazione degli interventi di Riqualificazione Tecnologica finalizzati al risparmio energetico dietro una proroga contrattuale da concordare tra le parti nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. 115/08 e secondo quanto previsto al successivo Art.4).

ART. 3.2 - ULTERIORI PRESTAZIONI A CARICO DELLA SOCIETA' AI SENSI DEL D.LGS. 115/08

Affinchè le prestazioni del Servizio Energia siano conformi al D.Lgs. 115/08 oltre a quanto indicato al precedente Art, 3.1), la Società dovrà garantire le seguenti attività:

- | | |
|--|--|
| <p>a) Il corrispettivo contrattuale è riferito a parametri oggettivi, indipendenti dal consumo di combustibile degli impianti gestiti dalla Società, da versare tramite un canone periodico comprendente la fornitura degli ulteriori beni e servizi necessari a fornire le prestazioni come previsto agli Artt. 3); 5); e 7);</p> | |
| <p>b) L'indicazione preventiva di specifiche grandezze che quantifichino ciascuno dei servizi erogati, da utilizzare come riferimenti in fase di analisi consuntiva così come previsto nel prospetto Allegato "A";</p> | |
| <p>c) La determinazione dei gradi giorno effettivi della località determinati dal sistema di monitoraggio a distanza di cui al precedente Art. 3 lettera j), come riferimento per destagionalizzare il consumo annuo di energia termica a dimostrare l'effettivo miglioramento dell'efficienza energetica così come previsto all'Art. 5);</p> | |
| <p>d) La misurazione e la contabilizzazione nelle centrali termiche, o la sola misurazione nel caso di impianti individuali, dell'energia termica complessivamente utilizzata da ciascuna delle utenze servite dall'impianto, con idonei apparati conformi alla normativa vigente tipo conta - termie o mediante la determinazione del consumo annuo di energia primaria definito della letture dei contatori di gas metano o similari o dal consumo di gasolio da riscaldamento o similari nel periodo 01.07 al 30.06 di ogni anno, convertita in kWh in base al potere calorifico del combustibile utilizzato così da determinare l'indicazione dei seguenti elementi:</p> | |
| <p>1) La quantità complessiva totale di energia termica erogabile nel corso dell'esercizio termico;</p> | |
| <p>2) La quantità di cui al numero «1)» distinta e suddivisa per ciascuno dei servizi erogati;</p> | |
| <p>3) La correlazione fra la quantità di energia termica erogata per ciascuno dei servizi e la specifica grandezza di riferimento di cui alle lettere b) e d);</p> | |
| <p>e) La rendicontazione periodica da parte del fornitore del contratto servizio energia</p> | |

dell'energia termica complessivamente utilizzata dalle utenze servite dall'impianto; tale rendicontazione deve avvenire con criteri e periodicità convenuti con il committente, ma almeno annualmente, in termini di Wattora o multipli;

f) La preventiva indicazione che gli impianti interessati al servizio sono in regola con la legislazione vigente o in alternativa l'indicazione degli eventuali interventi obbligatori ed indifferibili da effettuare per la messa a norma degli stessi impianti, con citazione esplicita delle norme non rispettate, valutazione dei costi e dei tempi necessari alla realizzazione delle opere, ed indicazione di quale parte dovrà farsi carico degli oneri conseguenti o di come essi si ripartiscono tra le parti;

g) La successiva esecuzione delle prestazioni necessarie ad assicurare l'esercizio e la manutenzione degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti in materia così come indicato all'Art. 3);

h) La durata contrattuale, al termine della quale gli impianti, eventualmente modificati nel corso del periodo di validità del contratto, saranno riconsegnati al Committente in regola con la normativa vigente e qualora questi li faccia eseguire, in stato di efficienza, fatto salvo il normale deperimento d'uso;

i) L'indicazione che, al termine del contratto, tutti i beni ed i materiali eventualmente installati per migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio e degli impianti, ad eccezione di eventuali sistemi di elaborazione e trasmissione dati funzionali alle attività della Società, saranno e resteranno di proprietà del Committente;

j) L'assunzione da parte della Società della mansione di Terzo Responsabile, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come successivamente modificato così come indicato all'Art. 3 lettera g);

k) L'indicazione da parte del Committente, qualora si tratti di un ente pubblico, di un

tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto; se il Committente e' un ente obbligato alla nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, di cui all'Art. 19) della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, quest'ultimo deve essere indicato come tecnico di controparte;

l) La responsabilità della Società nel mantenere la precisione e l'affidabilità di tutte le apparecchiature di misura eventualmente installate;

m) L'annotazione puntuale sul libretto di centrale, o di impianto, degli interventi effettuati sull'impianto termico e della quantità di energia fornita annualmente;

n) La consegna, anche per altri interventi effettuati sull'edificio o su altri impianti, di pertinente e adeguata documentazione tecnica ed amministrativa.

Si precisa che gli interventi realizzati nell'ambito del presente contratto non possono includere tra gli interventi offerti, la trasformazione di un impianto di climatizzazione centralizzato in impianti di climatizzazione individuali.

ART. 3.3 - SUBAPPALTO

È tassativamente vietato il subappalto per il servizio energia nel suo complesso (Conduzione, Manutenzione, Terzo Responsabile, Pronto Intervento e Reperibilità) ferme restando le prescrizioni e l'osservanza dell'articolo 18 della legge n. 55 del 19 marzo 1990. Potranno essere subappaltati i lavori di manutenzione straordinaria e gli eventuali interventi di adeguamento normativo e/o di riqualificazione energetica commissionati dal Committente nella misura massima del 30% ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e potrà essere consentito, previa autorizzazione del Committente, alle seguenti condizioni:

- che la Società provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso il Committente almeno 30 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla

dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con la Società alla quale è affidato il subappalto;

- che la Società, nel caso di subappalto dei lavori, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso il Committente, trasmetta allo stesso la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente contratto per l'espletamento dei lavori o servizi da realizzare in subappalto;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni. La Società deve produrre al Committente la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998.

Il subappalto dovrà essere autorizzato preventivamente dal Committente in seguito a richiesta scritta della Società. L'autorizzazione verrà rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che il Committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intenderà concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento in subappalto comporterà i seguenti obblighi:

- dovranno essere comunicati al Committente i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, con l'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

• le imprese subappaltatrici dovranno osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, e saranno responsabili dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

• le imprese subappaltatrici, tramite la Società, dovranno trasmettere al Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali ed alla Cassa Edile e dovranno altresì inviare, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

I lavori, forniture e servizi affidati in subappalto non potranno essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non potrà subappaltare a sua volta i lavori.

La Società resterà in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per tutti i ritardi, gli inadempimenti e/o le mancanze in genere nell'esecuzione del contratto che possano direttamente o indirettamente essere dovuti a ritardi o inadempimenti dei propri subappaltatori o subfornitori per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto. Alla stessa maniera, la Società solleverà il Committente stesso da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato, il Committente rimarrà comunque estraneo ai rapporti intercorrenti tra la Società Subappaltatrice e la Società, la quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e della corretta esecuzione dei lavori, nonché del rispetto dei programmi. Il Committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.

Il periodo comunque necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione al sub-affidamento non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine stabilito per l'inizio e l'ultimazione dei servizi, né potrà essere addotto per ottenere indennizzi o risarcimenti.

Il subappalto non autorizzato comporterà le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Per particolari motivi, che la Società documenterà adeguatamente al Committente, il subappaltatore potrà essere sostituito in qualsiasi momento con il consenso del Committente stesso.

Non saranno considerati subappalti:

- forniture con posa in opera ai sensi dell'art.118 del D.Dls 163/2006 e s.m.i.;
- fornitura di materiali;
- fornitura di manufatti e di impianti prodotti da ditte specializzate

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di anni 1 (Uno) a partire dalla data 03.11.2015 con scadenza 31.10.2016. Il contratto potrà essere prorogato qualora la Società di comune accordo con il Committente partecipi alla realizzazione in tutto o in parte agli interventi strutturali di riqualificazione energetica presso gli impianti indicati nelle attestazioni energetiche ed Audit energetico di cui al precedente Art. 3.1) o dell'involucro edilizio e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia così come detto dal D.Lgs. 115/08 e solo nel caso in cui si garantirà mediante la realizzazione di tali interventi, la riduzione ulteriore dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 5% rispetto al corrispondente indice riportati sulle attestazioni di certificazione energetica presso gli impianti riqualificati energeticamente.

ART. 5 - PREZZO DEL SERVIZIO E CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE

L'importo complessivo presunto del presente contratto è pari a 38 613,21

€/anno (trentottomilaseicentotredici/21) oltre Iva di cui €/anno 833.52

(ottocentotrentatre/52/00) oltre Iva quale importo messo a disposizione per i rischi di interferenze (D.U.V.R.I.) e tale importo non è soggetto a revisione prezzi come meglio indicato al successivo Art. 6).

Il pagamento del servizio sarà effettuato in relazione alle ore di servizio effettivamente erogati, applicando la tariffa unitaria (Cu) per ogni singolo impianto indicato nell'Allegato "A".

La tariffa unitaria (Cu) sarà parametrata in funzione delle ore di confort realmente erogate nella stagione specifica.

La formula per la contabilizzazione del corrispettivo effettivo al netto dell'Iva per un edificio sarà:

$$Ce = Cu \times Ore \text{ Riscaldamento}$$

Dove

Ce = Corrispettivo effettivo annuo;

Cu = Corrispettivo unitario indicato in allegato "A" in funzione delle ore di confort richieste

Di seguito vengono dettagliate le singole componenti della formula sopra espressa:

a. **Ore Riscaldamento**: tratta della unità di tempo per la misurazione delle Ore Confort di Riscaldamento ad una temperatura minima pari a quanto indicato al successivo Art. 10 lettera b). La contabilizzazione delle ore di riscaldamento avverrà nelle seguenti modalità:

1. presso gli impianti indicati nell'Allegato "A" con la sigla [SN] e che hanno un utilizzo saltuario e non definito e comunque non eccedenti i limiti stabiliti per legge, avverrà mediante l'installazione del "Contaore" e contatore volumetrico

dove verranno contabilizzate rispettivamente le ore di effettivo funzionamento dei vari generatori di calore e della produzione di acqua calda sanitaria nel periodo estivo nei vari edifici oggetto del contratto e verranno contabilizzate nelle modalità previste al precedente Art. 3 lettera a);

2. Per tutti gli altri impianti che hanno un calendario ben definito ed indicati nell'Allegato "A" con la sigla [PR], il Committente comunicherà tramite Fax e/o posta elettronica, Committentele ore e i giorni di utenza in tempo utile da permettere alla Società di programmare gli impianti e garantire la temperatura di confort prevista per Legge ed indicate al successivo Art. 10 lettera b). Si precisa che per tali impianti ([PR]) le ore indicate nell'Allegato "A" e pagate dal Committente sono quelle di effettivo utilizzo da parte delle varie utenze di pertinenza. Infatti il tempo impiegato dall'impianto per garantire la temperatura di confort prevista per legge negli edifici (periodo di preriscaldamento) sarà a completo carico della Società. Tali documenti costituiranno valida documentazione per la determinazione delle ore programmate annue.

La Società dovrà garantire la fornitura di acqua calda sanitaria anche nei periodi estivi in cui non è richiesto il riscaldamento ad una temperatura all'uscita dello scambiatore e/o bollitore in accumulo ad una temperatura di 45°C con una tolleranza $\pm 5^{\circ}\text{C}$.

L'eventuale produzione di acqua calda sanitaria prodotta, verrà addebitata in ragione di €/mc 9,1154 Iva esclusa. Per eventuali nuovi impianti alimentati a Gasolio, causa il maggior onere del costo del combustibile rispetto al Gas Metano, il corrispettivo di €/mc 9,1154 Iva esclusa verrà incrementato di una quota pari al 20%. Il tutto sarà riconosciuto dal Committente previa installazione di appositi misuratori che rimarranno di competenza della Società.

Qualora dovesse essere variato l'uso del combustibile e/o la potenzialità e/o la

volumetria degli impianti, i prezzi stabiliti varieranno in proporzione al diverso costo del combustibile e/o alla diversa potenzialità e volumetria degli impianti. La Società non potrà comunque variare l'alimentazione degli impianti in essere senza autorizzazione del Committente.

Per qualsiasi nuova centrale termica che dovesse essere aggiunta nel corso della durata contrattuale alla lista degli impianti elencati nell'Allegato "A", il corrispettivo orario sarà comparato al costo orario di un impianto di pari potenzialità già in gestione e cubatura dell'edificio. Qualora le potenzialità e/o la volumetria dei nuovi impianti abbiano caratteristiche completamente diverse da quelle già in gestione, il gestore dovrà produrre un preventivo di spesa per la gestione degli stessi. Il preventivo sarà accettato dal Committente solo nel caso sia ritenuto economicamente vantaggioso per lo stesso.

Nel caso di dismissione di eventuali impianti facenti parte del presente contratto, l'importo previsto in Allegato "A" verrà defalcato proporzionalmente al periodo temporale di gestione effettuato. In tal caso il Committente dovrà rimborsare alla Società le sole quote di investimento non ancora ammortizzate qualora ce ne siano.

All'inizio dell'appalto le parti redigeranno e sottoscriveranno un verbale di lettura dei contatori (Contaore e contatori di A.C.S.). La Società provvederà alla lettura mensile dei contatori a cui potrà presenziare anche il Committente, o un suo incaricato. Entro il 15 maggio di ogni anno la Società provvederà in contraddittorio con il Committente alla lettura finale dei contatori: le parti redigeranno e sottoscriveranno apposito verbale. Tali verbali assieme a quanto previsto alla precedente punto 2) costituiranno valida documentazione per la determinazione del corrispettivo annuale.

Nel periodo di mancato funzionamento dei contatori il numero delle ore di riscaldamento, e/o quantità di acqua calda sanitaria, qualora non fosse possibile quantizzare le stesse in altro modo verrà calcolato con la seguente formula:

Npg x Nhp

Dove:

Npg = il numero giorni di mancato funzionamento del contaore o contatore volumetrico;

Nhp = orario giornaliero di erogazione del calore e/o di acqua calda sanitaria richiesto durante il periodo di funzionamento dei contatori.

Al ripristino dei contatori guasti, che dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dal guasto, le parti sottoscriveranno un verbale di lettura iniziale e contemporaneamente provvederanno alla sigillatura dello stesso. Se il ripristino del contaore avverrà dopo il quarantacinquesimo giorno il consumo calcolato con le formule precedenti verrà ridotto del 50%.

Il Committente provvederà a trasferire al gestore le agevolazioni tariffarie per le forniture di gas metano nonché tutti gli eventuali futuri benefici ottenuti dall'Ente distributore del gas.

ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI

All'esclusivo fine di stabilire il criterio per la revisione del prezzo, considerate e valutate le varie e diverse voci che compongono Le prestazioni convenute, le parti stabiliscono di revisionare ed adeguare i corrispettivi stabiliti all'articolo precedente unicamente secondo il sistema qui di seguito esposto:

il 70% del corrispettivo sarà adeguato in rapporto alle variazioni del prezzo del combustibile;

il 30% del corrispettivo verrà adeguato in rapporto alle variazioni dei costo della manodopera.

I Listini cui si farà riferimento sono:

- combustibili gassosi: Variazione percentuale, sulla Tabella Ambito Centrale (Marche, Umbria e Toscana) del listino dell'Autorità per

l'Energia per il mercato vincolato. Si prenderà come riferimento il prezzo del 5° scaglione comprensivo della tariffa di vendita e delle imposte di consumo ed addizionali, alla data del 30.06.2013.

- combustibili liquidi: Variazione percentuale sul listino prezzi della C.C.I.A.A. di Macerata, fascia compresa tra i 2.000 e 5.000 litri, con prezzi riferiti al 30.06.2013.

- manodopera: La quota relativa alla manodopera (30%) non sarà soggetto alla revisione prezzi.

Le eventuali variazioni, in più o in meno, dei singoli elementi che si dovessero verificare durante il corso del contratto verranno applicate con decorrenza dalla data in cui si verifica la variazione.

Per eventuali nuovi servizi dove si prevede solamente la manutenzione ordinaria e 3° Responsabile, con l'esclusione della fornitura di combustibile, il 100% del corrispettivo verrà adeguato con cadenza annuale in rapporto alle variazioni percentuali che interverranno sul costo della manodopera con data di riferimento 30.06 di ogni anno.

L'importo messo a disposizione per gli oneri della sicurezza (D.U.V.R.I.) non sarà soggetto a revisione prezzo per tutto il periodo contrattuale.

ART. 7 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I versamenti di acconto dell'importo contrattuale di cui al precedente Art. 5) avranno le seguenti scadenze e le relative fatture dovranno essere presentate al Committente in tempo utile al fine di poter predisporre il necessario atto di liquidazione::

30/11 € 6 435/54 (Seimilaquattrocentotrentacinque/54) oltre Iva

30/12 € 6 435/54 (Seimilaquattrocentotrentacinque/54) oltre Iva

31/€ 6 435/54 (Seimilaquattrocentotrentacinque/54) oltre Iva

28/02 € 6 435/54 (Seimilaquattrocentotrentacinque/54) oltre Iva

31/03 € 6 435/54 (Seimilaquattrocentotrentacinque/54) oltre Iva

30/04 € 6 435/54 (Seimilaquattrocentotrentacinque/54) oltre Iva

Alla rata finale (30/06) che verrà calcolata a conguaglio in base all'effettivo consumo, verranno fatturate anche le quote annue messe a disposizione per gli oneri della sicurezza dovuti ai rischi di interferenze (D.U.V.R.I) (€/Anno 833.52) oltre Iva.

Su tutte le somme dovute dal Committente alla Società se pagate oltre i 60 giorni, graveranno, se dovuti gli interessi nella misura del tasso legale sulla somma ancora non corrisposta e scaduta. La Società non potrà comunque interrompere il servizio senza preavviso scritto di almeno due mesi anche in presenza di ritardati pagamenti rispetto alle date previste e dovrà comunque mettere in grado il Committente di poter continuare direttamente il servizio di fornitura del calore e produzione acqua calda al fine di non interrompere uno qualsiasi dei pubblici servizi allo stesso demandati per legge.

ART. 7.1 - CAUZIONI E POLIZZE ASSICURATIVE

1. La Società ha costituito garanzia fideiussoria pari al 5% del corrispettivo contrattuale per un importo pari ad **€ 3.861,32**

(Tremilaottocentosessantuno/32), ridotta del 50% in quanto il Committente possiede i requisiti previsti all'Art. 75 comma 7) del D.Lgs. n°163/2006. Tale cauzione è stata prestata mediante polizza fidejussoria assicurativa n° 2104922 emessa dalla Compagnia COFACE - COMPAGNIE FRANCAISE S'ASSURANCE POUR LE COMMERCE -EXTERIEUR SA SEDE LEGALE SECONDARIA IN MILANO VIA GIOVANNI SPADOLINI 4, depositata in atti dell'Ente;

Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento di tutte le obbligazioni medesime, nonché del rimborso delle

somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più in rapporto al credito della Società. E' fatto salvo l'esperienza di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione definitiva deve avere durata sino al termine del rapporto contrattuale e sarà svincolata con atto del Responsabile del Procedimento individuato dal Committente appaltante entro due mesi dalla scadenza del termine del rapporto, decorrenti dall'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi della Società.

Nel caso in cui le parti concordino di prolungare i servizi oltre il termine previsto di durata originaria del contratto, la validità della garanzia dovrà essere estesa, a cure e spese della Società, per il periodo corrispondente al prolungamento dei servizi concordato. In caso di escussione della cauzione, la Società dovrà provvedere a reintegrarla, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del contratto.

2. La Società, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto, ha prodotto polizza GROUPAMA ai sensi degli art. 1892 -1893 E 1894 cod. civ. ed in favore del Committente, una polizza assicurativa, n. 150102 con un massimale unico pari ad **€ 5.000.000,00 (Cinquemilioni/00)**, per la responsabilità professionale ed a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto. La garanzia assicurativa per responsabilità civile verso il Committente ed i suoi dipendenti, verso i terzi e verso i propri addetti di cui all'Art. 129) del codice dei contratti, che qui si richiama quale parte integrante anche se non materialmente allegata.

La garanzia comprende:

1. i danni derivanti da incendio e/o scoppio, a cose del Committente, a cose di

terzi, a cose di proprietà dell'assicurato o da lui comunene detenute;

2. i danni da allagamento e quelli conseguenti alla rottura o al guasto di recipienti o di tubazioni, con riferimento al sistema edificio gestito;

3. i danni da esalazione fumogene o i danni comunque derivanti da inquinamento accidentale;

4. i danni ai locali nei quali si svolge l'attività;

5. i danni agli impianti di riscaldamento estiti dalla ditta assicurata (Società).

La Polizza deve essere mantenuta in vigore per l'intera durata dei servizi oggetto dell'appalto come definiti nei documenti contrattuali e fino all'eventuale emissione del certificato di regolare esecuzione per i lavori eseguiti.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico della Società.

ART. 8 - CALCOLO DELLE GIACENZE

All'inizio ed al termine del presente contratto saranno rilevate, in contraddittorio con il Committente le eventuali quantità di combustibile esistenti nel serbatoio. La giacenza esistente all'inizio del contratto non sarà accreditata al Committente in quanto già di proprietà della Società.

La giacenza esistente al termine del contratto sarà valutata al prezzo C.C.I.A.A. (Camera di Commercio) di Macerata in vigore alla data di fine contratto oltre Iva e sarà pagata al Committente entro 15 giorni dalla data della fattura.

Tutto il combustibile esistente nel serbatoio durante il corso del presente contratto rimane di proprietà della Società fino all'atto della misurazione finale della giacenza, e della sua fatturazione.

ART. 9 - ESCLUSIONE DAL SERVIZIO

Sono esclusi dalle prestazioni di cui all'Art. 3):

a) L'acqua e l'energia elettrica necessaria al funzionamento delle centrali termiche;

b) tutti i lavori e le prestazioni non indicate nell'Art. 3);

c) lavori aggiuntivi ove imposte da leggi, regolamenti e disposizioni dell'Autorità, intervenuti in data successiva al presente atto;

d) lavori murari necessari per l'espletamento di qualsiasi opera o prestazione;

e) lavori di modifica, rimodernamento, adeguamento ed installazione di nuove apparecchiature, anche se richiesti o prescritti dalla competente Autorità, da leggi e da regolamenti.

ART. 10 - DIRITTI E PRESTAZIONI DEL COMMITTENTE

a) Il Committente, a mezzo di un suo incaricato designato come appresso alla lettera k), potrà a sua discrezione, interrompere o mettere in funzione l'impianto di riscaldamento nel corso della giornata, adeguando le ore di erogazione di calore alle sue esigenze. Tali operazioni potranno essere eseguite soltanto per gli impianti indicati nell'allegato "A" con la sigla [SN] a mezzo dell'interruttore a chiave di cui all'Art. 3 lett. a) e dalla persona a ciò preposta secondo quanto stabilito appresso alla lettera k).

b) Il Committente ha il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, che venga verificata, in contraddittorio con la Società l'erogazione nello stabile delle temperature indicate di seguito con una tolleranza di ± 2 gradi centigradi previsti per Legge.

Le temperature minime da mantenere nelle diverse categorie degli immobili oggetto dell'appalto, salvo diverse disposizioni di Legge e con contestuale modificazione del prezzo, sono:

Spogliatoi + 22°C

Aule, uffici e bagni + 20°C

Corridoi e disimpegni + 18°C

Palestre + 18°C

Il controllo avverrà nei giorni e nelle ore comunicate dal Committente, e sarà effettuato con i metodi e le procedure indicate dalle norme U.N.I. - C.T.I. La Società rimane obbligata a fornire gratuitamente le apparecchiature idonee ad effettuare i controlli.

Il Committente e la Società hanno il diritto di richiedere la lettura in contraddittorio del "Contaore", o la loro verifica di funzionamento. Ciò avverrà nei giorni e nelle ore che ognuna delle parti comunicherà all'altra.

Il Committente, alla firma del presente atto, dà la detenzione e consegna, ovvero conferma, le chiavi dei locali ove è ubicata la centrale termica, che sarà consegnata funzionante in tutte le sue parti. Tale detenzione la Società è autorizzata a trattenere e conservare fino al termine del presente contratto o la sua risoluzione.

Il Committente autorizza l'accesso ai dipendenti della società anche a quei locali e spazi dove sono installate le apparecchiature, tubazioni e accessori necessari al funzionamento dell'impianto.

Il Committente si impegna a provvedere alla sostituzione ed alla riparazione dell'apparecchiature non comprese nell'Art. 3); ciò in ogni caso in cui non sia più economico provvedere ad ulteriori riparazioni ed appaia necessario per garantire l'economicità e la continuità della gestione.

Il Committente si impegna a presenziare, direttamente o a mezzo di suoi incaricati, alla lettura ed al controllo delle giacenze di combustibile nel serbatoio, all'inizio ed alla fine del presente contratto, ai fini di quanto previsto all'Art. 8).

Il Committente ha il diritto a presenziare, direttamente o a mezzo di suoi incaricati, alla lettura del contaore, sia all'inizio che alla fine di ogni stagione di riscaldamento, nonché alla data in cui dovessero avvenire variazioni dei parametri di cui all'Art. 6) ove il Committente non sia presente - anche a mezzo di un rappresentante - sarà considerata valida la lettura della Società e da questa

comunicata al Committente.

h) Il Committente si impegna a non intervenire o a far intervenire terzi nella centrale termica per qualsiasi operazione, potendo la centrale termica essere usata esclusivamente dalla Società per tutta la durata del contratto.

i) Il Committente autorizza la rimozione, al termine od alla risoluzione del contratto, di tutte le apparecchiature di proprietà della Società, e da questa fornite in uso gratuito, installate all'inizio del contratto e di eventuali apparecchiature installate sempre dalla Società nel corso del contratto e necessarie anche per una più razionale gestione dell'impianto.

j) Il Committente comunicherà con un anticipo di almeno cinque giorni eventuali variazioni sulle date convenute per l'inizio e per il termine del riscaldamento.

k) Il Committente, prima dell'inizio del servizio, comunicherà per iscritto il nominativo di un delegato dello stabile al quale dovrà essere consegnata la chiave del comando dell'interruttore di cui al punto a)

l) Il Committente si obbliga, per la durata del presente contratto, ad usufruire del riscaldamento soltanto attraverso le prestazioni della Società.

m) Il Committente si obbliga a produrre tutta la documentazione disponibile riguardanti le pratiche VV.FF. e ARPAM che la Società assume a sua cura e spese.

ART. 11 - DISSERVIZI E PENALITA'

In caso di disservizi la Società si impegna ad intervenire entro due ore dalla segnalazione del guasto; qualora la stessa non intervenisse entro le due ore, il Committente ha il diritto di far eseguire i lavori a terzi ed addebitare le spese relative alla Società, alla quale verranno dedotte le somme dovute dal corrispettivo del mese in cui si è verificato l'accadimento.

Nel caso in cui si certifichino deficienze di servizio imputabili alla Società verranno applicate alla stessa le seguenti penalità:

- € 100,00 (Cento/00) per ogni ora nel corso della quale non si sia intervenuto presso gli stabili rispetto ai tempi indicati al precedente Art. 3 lettera g);

- € 50,00 (Cinquanta/00) per ogni giornata nel corso della quale non siano state raggiunte le temperature prescritte di 20°C per gli ambienti, con tolleranza $\pm 2^{\circ}\text{C}$;

- € 25,00 (Venticinque/00) per ogni giornata nel corso della quale sia stata constatata una deficienza per gli impianti di produzione e distribuzione di acqua calda, nella temperatura prescritta per la stessa (45 °C con tolleranza $\pm 5^{\circ}\text{C}$);

In caso si verificassero ripetuti disservizi il Committente ha il diritto di risoluzione del contratto.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Continuo inadempimento da parte della Società di tutte le clausole contenute nel presente contratto, produrrà la risoluzione dello stesso ed incameramento della cauzione definitiva prestata.

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri fiscali relativi al presente impegno (bollo, eventuali registrazioni, ecc.) sono a carico della Società.

ART. 14 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto;
2. Allegato "A" (Offerta Economica);

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Le parti concordano che in caso di controversia in dipendenza dell'applicazione del presente capitolato, il foro competente è quello di Macerata.

ART. 16 - ATTUAZIONE LEGGE 136/2010 "PIANO ANTIMAFIE"

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'Art. 3) della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie" al fine di assicurare la

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. A tal fine si prende atto che l'appaltatore ha comunicato a questa stazione appaltante con nota prot. n. _7363 del 13.11.2013, sottoscritta da persona munita del potere di rappresentanza, gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alle commissioni pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sullo stesso. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati tramite bonifico bancario o postale, con la conseguenza che sia i pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell'appaltatore sia quelli effettuati dall'appaltatore al subappaltatore o subcontraenti della filiera delle imprese relative alla presente commessa e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conti correnti dedicati, utilizzando solo ed esclusivamente il suddetto mezzo di pagamento. Devono altresì essere eseguiti tramite conto corrente dedicato tutti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alle immobilizzazioni tecniche, per il totale dovuto, anche se non riferibili in via esclusiva all'esecuzione del presente contratto. Restano ferme le eccezioni previste dal comma 3 dell'Art. 3) della Legge n. 136/2010. Al bonifico bancario o postale relativo ad ogni transazione è attribuito il seguente Codice C.I.G. **ZC515C6965** ai sensi del comma 5 dell'Art. 3) Legge n. 136/2010.

2. In caso di violazione delle norme contenute nell'Art. 3) Legge n. 136/2010 si applicano le sanzioni previste nel successivo Art. 6), fatto salvo quanto previsto nel seguente punto 3).

3. *In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite dalla Società senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.* Il

Comune verifichera che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al presente contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Al fine di mettere in condizione il Committente di assolvere l'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dal comma 9 dell'Art. 3) della Legge citata, i contraenti ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dai lavori, tramite legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del presente contratto. La Società, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale dandone contestuale informazione al Committente nonché alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Macerata. Il Committente si riserva la facoltà di verificare in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 17 CODICE COMPORTAMENTO

L'appaltatore si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16.4.2013 e dal codice di comportamento del Comune di Urbisaglia. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della natura e della reiterazione della

violazione la stessa sia ritenuta grave.

Richiesto, io Segretario rogante ho redatto il presente atto con modalità elettronica mediante utilizzo e il controllo personale degli strumenti informatici su n. 28 pagine video, comprese le firme, atto che letto ai componenti è stato ritenuto conforme alla loro volontà e con me alla mia presenza lo sottoscrivono entrambi con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale CAD, con apposizione della marca temporale associata alla firma dell'Ufficiale rogante.

PER IL COMUNE DI URBISAGLIA

PER LA DITTA CPM

GEOM. MASSIMO RASTELLI

TRAMANNONI RENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. ETTORE GIATTINI

Ricevuta del: 23/12/2015 ora: 11:59:56

Utc: 1450868202842227

Utc_string: 2015-12-23T11:56:42.842227+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 23/12/2015

Ora invio: 11:56:42

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: NON INDICATO

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 84539566

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: GTTTTR51P08C704G

Ufficio delle entrate competente:

TQR - Ufficio Territoriale di TOLENTINO

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 00264420431

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 2449/2015 (del codice fiscale: GTTTTR51P08C704G)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 2618 del 23/12/2015

TQR Ufficio Territoriale di TOLENTINO - Entrate

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro